

REGIO DECRETO 5 agosto 1932.

Sostituzione del liquidatore del Consorzio fra le cooperative combattenti di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 22 dicembre 1927-VI, con il quale il Consorzio nazionale cooperative combattenti, con sede in Genova, è stato posto in liquidazione coatta a norma del R. decreto-legge 13 agosto 1926-V, n. 1554, e se ne è nominato liquidatore il comm. ing. Antonio Bernardi, funzionario dell'Ispettorato corporativo;

Ritenuto opportuno, in seguito al trasferimento del predetto funzionario all'Ufficio regionale di Napoli dell'Ispettorato corporativo di procedere alla sua sostituzione nella carica suindicata;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data del presente decreto il comm. dott. Enzo Ferrari è nominato liquidatore del Consorzio nazionale cooperative combattenti, con sede in Genova, in sostituzione del comm. ing. Antonio Bernardi.

Dalla stessa data il rag. Augusto Ambrosi De Magistris è nominato vice liquidatore del predetto Consorzio con l'incarico di condurre il liquidatore.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 212.

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1932.

Delimitazione del territorio di produzione del vino tipico « Chianti ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 1164, con la quale fu convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836;

Viste le domande presentate in data 31 dicembre 1930-IX, 3 gennaio 1931-IX, 4 febbraio 1931-IX e 14 febbraio 1931-IX con le quali si chiede la costituzione, a norma di legge, di un Consorzio per la difesa del vino tipico « Chianti »;

Ritenuto che la costituzione di detto Consorzio sarà utile nei riguardi del commercio interno e dell'esportazione;

Vista la relazione della Commissione di tecnici incaricata di fare proposte in merito alla delimitazione della zona di

produzione del vino tipico « Chianti » presentata in data 28 giugno 1932-X;

Decreta:

Agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164, con la quale fu convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani, e del regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836, il territorio di produzione del vino tipico « Chianti » è costituito da sette zone di produzione, denominate: Chianti classico, Montalbano, Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Colline Pisane, le quali restano delimitate come appresso:

1° Zona di produzione del Chianti classico:

Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena e di Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Piali (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavernelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per Cà Bircucci e Belvedere, fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavernelle, che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavernelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di S. Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.